COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino 041002



COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 29 DEL 30-04-16

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016 - AZZERAMENTO ALIQUOTA

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 15:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO	P	MORGANTI LORENZA	А
PERFETTI FABIO	D	GRANCI NICOLETTA	A
BRICCA EUCHERIO	D	ROSSI GIACOMO	D D
PISCIOLINI GIORGIO	D D	BAGIACCHI GABRIO	D D
	P		P
CARDELLINI MASSIMO	Р –	MARTINELLI GIACOMO	Р
PERFETTI ANDREA	P		

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[2] Presenti n.[9] Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra BALDUCCI VERONICA

Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PERFETTI FABIO PISCIOLINI GIORGIO ROSSI GIACOMO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016 – AZZERAMENTO ALIQUOTA

IL SINDACO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
 componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
 componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
 componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 30.07.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 11.09.2015, applicato per l'annualità 2015;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 30.07.2015 con la quale sono <u>state determinate</u> <u>le Aliquote e Detrazioni TASI 2015,</u> pubblicata sul portale del federalismo in data 11.09.2015 ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.28 del 30.04.2016 con la quale è stato approvato il "Nuovo" Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30/12/2015, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TASI :

ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE "QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE" – MA CONTINUA A VERSARE LA SUA QUOTA IL POSSESSORE DEL FABBRICATO LOCATO CON ALIQUOTA "ALTRI FABBRICATI"

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Nel caso in cui l'unità immobiliare <u>è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale</u>, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, <u>il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015</u>. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, <u>la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo</u>

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E' QUINDI APPLICABILE) E TERRENI AGRICOLI

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PER IL 2016 POSSIBILE MANTENERE MAGGIORAZIONE TASI ALLE STESSE CONDIZIONI 2015.

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa delibera-zione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 del-l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

TASI – ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

TASI – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75%

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

«Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

INVIO DELIBERE TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE

688.....il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CONSIDERATO che **nell'annualità 2015** è stato riscontrato il seguente gettito **TASI abitazione principale** (codice tributo 3958):

TASI – abitazione principale e relative pertinenze Euro 51.779,42

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l'altro :

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b)del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:
 - a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ;
 - b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
 - c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
 - d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
- 3) di <u>determinare le seguenti ALIQUOTE</u> per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2016 :
 - ALIQUOTA "0" (zero) per mille
 - (di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille
 - di **stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI,** ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili ;
- 4) Di dare atto pertanto che nell'annualità 2016 non deve essere versata alcuna imposta TASI per azzeramento totale delle aliquote e non risulta quindi necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta; trovando tra l'altro copertura il minor gettito 2016 dovuto alla esclusione per legge dall'imposta delle abitazioni principali, con una maggiore assegnazione del fondo di solidarietà comunale pari a euro 53.438,47 come pubblicato sul portale della finanza locale;
- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 30.04.2016, da applicare a far data 01.01.2016;
- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile. li 30.04.2016

IL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILE
f.to (Sabrina Marini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione istruita dal Responsabile di Settore e corredata dai pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del tuel 267/00;

 ${f CON}$ il seguente risultato della votazione, resa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. 9; Votanti n. 6; Astenuti n. 3 (si astengono i Consiglieri di minoranza Rossi Giacomo, Bagiacchi Gabrio e Martinelli Giacomo); Voti Favorevoli n. 6

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Infine, con successiva votazione resa in forma palese per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

DELIBERA

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE f.to BALDUCCI VERONICA f.to NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 14-05-16 la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.to(Fratini Patrizia)

La presente deliberazione é divenuta esecutiva dal 25-05-16, undicesimo giorno successivo alla pubblicazione, non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza municipale, li 14-05-16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.to(Fratini Patrizia)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 14-05-16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (Fratini Patrizia)